MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Art. 3-bis

Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni

Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati gia' in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunita' dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.

Versione in vigore dal 27 novembre 2021, non più in vigore dal 18 gennaio 2023 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-degli-effetti-degli-aumenti-dei/art-3-bis-misure-per-aumentare-la-liquidita-dei-mercati-dell-energia-e-ridurre/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it